Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Sabato, 7 giugno 1924** **Numero 134**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO ASSISTENZA REDUCI E FAMIGLIE DEI CADUTI

Con provvedimento 31 maggio u. s., S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito il diploma istituito con decreto Ministeriale 11 novembre 1919 al signor Saraceno Domenico di Augusta (Siracusa) per l'attività eccezionale dal predetto spiegata durante il periodo bellico, nel campo dell'assistenza a favore delle famiglie dei combattenti più bisognosi.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 859.

REGIO DECRETO 27 aprile 1924, n. 863.

Norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle contenute nei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 23 dicembre 1923, n. 2829; 30 dicembre 1923, n. 3084; 21 gennaio 1923, n. 466; 2 dicembre 1923, n. 2706, e 18 febbraio 1923, n. 440, per la sistemazione, nei riguardi dell'Amministrazione civile dell'interno, degli impiegati provenienti dai ruoli della cessata Amministrazione politica austriaca, nonchè del personale avventizio assunto per i servizi dei territori annessi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778 e l'articolo 124 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1923, n. 466, col quale si estende al personale dell'Amministrazione politica dei territori annessi il trattamento economico delle corrispondenti categorie dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2706, che integra le norme contenute nel R. decreto 21 gennaio 1923, n. 466;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, che estende al personale proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austriaca il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, che detta norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, con cui si provvede alla sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti della cessata Amministrazione austriaca;

Visto il R. decreto 29 novembre 1923, n. 2718, che estende ai territori annessi il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni generali - Esami - Promozioni.

Art. 1.

E' approvata la tabella *A*, annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine Nostro dal Ministro per l'interno e dal Ministro per le finanze, la quale determina il numero degli impiegati cui saranno conferiti i diversi gradi, ai soli effetti della prima assegnazione del trattamento economico stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

Gli elenchi di cui all'articolo 9 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, relativi al personale proveniente dalla cessata Amministrazione politica austriaca, passato alle dipendenze dell'Amministrazione civile dell'interno, saranno approvati con decreto del Ministro per l'interno e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero anzidetto.

Nella compilazione degli elenchi sarà tenuto conto delle disposizioni del 1° comma dell'articolo 12 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, e dei decreti Reali e Ministeriali che, in base alle facoltà conferite con l'art. 2 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, e con il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, hanno stabilito la posizione di anzianità dei singoli impiegati rendendo definitivi, modificando od annullando i provvedimenti di carattere provvisorio di prima nomina e di promozione a classi di rango superiori, adottati dopo il 3 novembre 1918.

Art. 3.

Al personale collocato nei nuovi ruoli secondo le norme generali contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e quelle speciali del presente decreto, l'anzianità nel nuovo grado è valutata, agli effetti dell'attribuzione degli stipendi di cui all'allegato III al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto stesso e con quelle al riguardo contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

In aggiunta all'anzianità, valutata ai sensi delle predette disposizioni, è tenuto altresì conto degli aumenti di anzianità che, in conformità al disposto degli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 466, vennero attribuiti, nel grado rivestito alla data di attuazione del presente decreto, con le determinazioni ministeriali di assimilazione economica del personale proveniente dalla cessata Amministrazione politica austriaca.

L'anzianità di grado, così stabilita, vale anche per gli effetti di cui all'articolo 196 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, escluso però il computo delle abbreviazioni di periodo e degli aumenti di anzianità diversi da quelli indicati nel precedente comma.

Art. 4.

Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto sia già stato esonerato a norma del R. decreto 29 novembre 1923, n. 2718, godrà, a tutti gli effetti, dal 1° dicembre 1923 e fino alla data di decorrenza dell'esonero, del trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore prima della pubblicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Identico trattamento si applica al personale che in base alle facoltà conferite dal R. decreto 29 novembre 1923, n. 2718, verrà esonerato successivamente all'inquadramento nei nuovi quadri, ma in questo caso non sarà dovuta la rifusione dei maggiori importi eventualmente percepiti nell'intervallo a titolo di stipendio o di supplemento di servizio attivo.

Art. 5.

Agli effetti di cui agli articoli 2, 7 e 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, non sono ritenuti validi gli esami speciali superati dopo il 3 novembre 1918, durante la gestione provvisoria dei servizi civili dei territori annessi, da impiegati dei gruppi *A* e *B*, provenienti dai ruoli della cessata Amministrazione politica austriaca.

Art. 6.

Gli impiegati dei gruppi *A* e *B*, provenienti dai ruoli della cessata Amministrazione politica austriaca, che siano stati nominati in una classe di rango, o promossi ad una classe di rango superiore, con riserva di dare gli esami speciali richiesti dalle norme della cessata Amministrazione politica austriaca per l'ammissione in servizio, o per lo svolgimento di tutta la carriera del gruppo al quale appartengono, e quelli che abbiano sostenuto gli esami di cui all'articolo precedente, sono esonerati dalla prova richiesta dall'articolo 2 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, salvo l'obbligo di presentarsi a suo tempo, insieme ai pari gruppo e grado

del ruolo organico del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, di cui alla tabella 40, allegato II, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, agli esami di idoneità o di concorso prescritti dal decreto stesso.

Qualora risultino vincitori nei detti esami, entrano a far parte del ruolo organico sopra citato.

Art. 7.

In deroga al disposto dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, lo scrutinio di merito comparativo per la promozione al grado sesto ha luogo, nei limiti dei posti vacanti nel ruolo organico del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, di cui alla tabella n. 40, allegato 2°, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed è unico per i funzionari del ruolo predetto e per quelli della cessata Amministrazione politica austriaca.

Questi ultimi, in caso di promozione, passano nel ruolo organico del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nell'articolo 8 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per le promozioni al grado 9° del personale civile appartenente ai gruppi *A* e *B*, non sono applicabili agli impiegati che abbiano già sostenuto gli esami speciali prescritti dalle norme della cessata Amministrazione politica austriaca per l'ammissione in servizio o per lo svolgimento di tutta la carriera del gruppo al quale appartengono.

Fino a quando tutti i detti impiegati non siano stati promossi o esclusi dalla promozione, le promozioni al grado 9° saranno per essi conferite nei modi previsti dalla lettera *b)* dell'articolo 18 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, con la modifica di cui al primo comma dell'articolo 48 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Art. 9.

Per la prima attuazione del presente decreto, i posti disponibili nel grado undecimo del gruppo *C* sono conferiti con le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 48 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Art. 10.

Fermo il disposto dei precedenti articoli 5, 6, 7, 8 e 9, le promozioni degli impiegati provenienti dalla cessata Amministrazione politica austriaca avranno luogo con le norme contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e nel 1° comma dell'articolo 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Per il conferimento delle promozioni anzidette si provvederà con le modalità contenute negli articoli 11 e 12 del presente decreto che sostituiscono i commi 2° e 3° dell'articolo 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Art. 11.

Per il triennio 1924-26 è approvata la tabella *B*, annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine Nostro dal Ministro per l'interno e dal Ministro per le finanze, la quale stabilisce, per ciascun gruppo e per ciascun grado, dopo quanti impiegati del personale della Amministrazione civile dell'interno, ne possa essere promosso uno di quelli provenienti dalla cessata Amministrazione politica austriaca, del medesimo gruppo e dello stesso grado.

Col 1° gennaio 1927 la tabella potrà essere variata, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, al fine di tener eventualmente conto, nella proporzionalità delle promozioni, delle variazioni verificatesi negli elenchi di cui all'articolo 9 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440. La tabella non sarà ad ogni modo modificata se non dopo aver avuto una prima applicazione, o una prima ed una seconda applicazione, nel caso che per le frazioni di unità risultanti dal rapporto di proporzionalità indichi due numeri consecutivi invece di uno.

Per l'attuazione della tabella non si terrà conto delle promozioni conferite nel ruolo organico del personale dell'Amministrazine civile dell'interno all'atto della prima applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè di quelle disposte ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme particolari eventualmente occorrenti per le promozioni degli impiegati di determinati gruppi e gradi.

CAPO II.

Conferimento dei posti nei nuovi ruoli.

Gruppo *A*.

Art. 13.

I consiglieri che, alla data di entrata in vigore del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, avevano la VI classe di rango, ed ai quali sia stato corrisposto il trattamento economico di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 466, sono collocati nel grado 7°.

Sono collocati nel grado 8° i consiglieri che a detta data avevano la VII classe di rango.

Art. 14.

Qualora i funzionari di cui al primo comma del precedente articolo non siano in numero sufficiente per coprire i posti di consigliere di prima classe, stabiliti dalla tabella *A*, i posti stessi possono essere conferiti per merito comparativo ai consiglieri con almeno 25 anni di servizio civile, che abbiano conseguito da oltre 10 anni la nomina alla VII classe di rango.

Art. 15.

I consiglieri aggiunti che, in base al disposto della lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 3 del R decreto 21 gennaio 1923, n. 466, abbiano ottenuto, con decorrenza dal 1° aprile 1922, il trattamento economico stabilito per i primi consiglieri aggiunti dalla tabella n. 47, annessa al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sono collocati al grado nono con anzianità utile, ai fini della determinazione del nuovo stipendio, pari a quella computata per l'assegnazione del trattamento economico predetto.

Dal 1° dicembre 1923 viene loro attribuito lo stipendio spettante ai primi segretari, ai sensi dell'allegato III al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 16.

Ad eccezione dei consiglieri aggiunti di cui all'articolo 15 e di quelli considerati nel comma successivo del presente articolo, i consiglieri aggiunti che, all'atto dell'entrata in vigore del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, avevano la VIII, IX e X classe di rango sono collocati nel grado decimo.

Il personale medesimo, ove sia provvisto del trattamento economico di primo consigliere aggiunto, ai sensi del 2° comma dell'articolo 3 del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 466, è

collocato al grado nono con anzianità utile, ai fini della determinazione del nuovo stipendio dalla data del 1° luglio 1923, dalla quale decorre, per il disposto dell'articolo 4 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2706, il trattamento economico, stabilito per i primi consiglieri aggiunti dalla tabella n. 47, annessa al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 17.

I praticanti di concetto luogotenenziali ritenuti meritevoli della sistemazione prevista dall'articolo 2 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2706, sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i consiglieri aggiunti, a decorrere dal 1° luglio 1920, con le norme di cui al R. decreto 21 gennaio 1923, n. 466.

A decorrere dal 1° dicembre 1923 i detti praticanti sono collocati nel grado undecimo, con anzianità decorrente dal 1° luglio 1920, sia agli effetti dell'attribuzione degli stipendi, di cui all'allegato 3° al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che a quelli del computo del servizio richiesto per l'applicazione dell'articolo 35 del decreto stesso.

Il riscatto ai fini di pensione dei servizi prestati anteriormente al 1° luglio 1920 seguirà con le norme di cui ai Regi decreti 21 novembre 1923, n. 2480, 30 dicembre 1923, n. 2835 e successive disposizioni.

Gruppo *B*.

Art. 18.

I ragionieri capi che, alla data di entrata in vigore del decreto 18 febbraio 1923, n. 440, avevano la VII classe di rango, sono collocati nel grado ottavo.

Sono però collocati nel grado settimo se usufruiscono del trattamento economico di cui al 3° comma dell'articolo 4 del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 466.

Art. 19.

Il grado di primo ragioniere è conferito, sino alla concorrenza di un terzo del personale del gruppo *C* (austriaco), in servizio al 1° gennaio 1924, dopo effettuate le revoche delle conferme in servizio provvisorio:

a) in primo luogo ai ragionieri che, alla data di entrata in vigore del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, avevano la VIII classe di rango;

b) in secondo luogo ai ragionieri con almeno 15 anni di complessivo servizio che, alla data di cui alla lettera *a*), avevano la IX classe di rango e che dal Consiglio di amministrazione, con graduatoria di merito, siano riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità e capacità alle funzioni direttive.

Le promozioni di cui al presente articolo avranno, ad ogni effetto, decorrenza dal 1° dicembre 1923.

Art. 20.

I ragionieri che, alla data dell'entrata in vigore del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, avevano la XI classe di rango (assistenti contabili), e quelli con meno di 7 anni di anzianità di grado computati dalla data della prima ammissione in servizio, sono collocati nel grado undecimo.

Gli altri ragionieri sono collocati nel grado decimo, secondo l'ordine di anzianità.

Le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 35 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, non trovano applicazione nei riguardi dei ragionieri provenienti dalla cessata Amministrazione politica austriaca.

Gruppo *C*.

Art. 21.

I posti di primo archivista stabiliti dalla tabella *A*, qualora non vi siano, o non siano ritenuti meritevoli, funzionari aventi i requisiti prescritti dall'articolo 38 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'articolo 45 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, possono essere conferiti per merito comparativo agli archivisti con almeno 20 anni di servizio civile complessivi che abbiano conseguito da più di sei anni la nomina alla IX classe di rango.

Art. 22.

Fermo restando il disposto dell'articolo 4 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2706 e per gli impiegati provvisti del grado di archivista l'applicazione dell'articolo 33 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono nominati al grado stesso, se riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione, entro il limite dei posti disponibili in base alla tabella *A*, gli applicati con un servizio civile non inferiore ai 12 anni che, alla data di entrata in vigore del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, avevano la X e XI classe di rango e che abbiano dimostrato di possedere i requisiti di idoneità per coprire il grado di archivista.

Le promozioni conferite ai sensi del precedente comma avranno luogo con la decorrenza 1° dicembre 1923, attribuendo da tale data lo stipendio assegnato dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 per il grado undecimo.

Cessa di aver vigore il comma 3° dell'articolo 5 del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 466.

Le disposizioni contenute nell'articolo 40 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, non trovano applicazione nei riguardi degli applicati provenienti dal ruolo della cessata Amministrazione politica austriaca.

Art. 23.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 33 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il grado attuale di applicato corrisponde al grado dodicesimo nei riguardi del personale d'ordine (gruppo *E* austriaco) che, alla data di entrata in vigore del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, aveva la X o XI classe di rango. Il rimanente personale d'ordine che aveva la qualifica di assistente o di officiante di cancelleria è collocato nel grado tredicesimo, ma, entro i limiti dei posti risultanti dalla tabella *A*, potrà essere inquadrato nel grado dodicesimo, con graduatoria di merito del Consiglio di amministrazione.

Personale subalterno.

Art. 24.

Per la prima applicazione del presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 24 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le promozioni al grado di usciere capo, nei limiti dei posti stabiliti dalla tabella *A*, sono conferite per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione.

Capo III.

Disposizioni speciali per il personale avventizio dei territori annessi.

Art. 25.

Il Ministro per l'interno è autorizzato, nel limite dei posti stabiliti nel successivo articolo 27, a provvedere, con suo decreto, alla sistemazione nel ruolo organico dell'Amministra-

zione civile dell'interno degli avventizi, forniti dei prescritti titoli di studio, che comprovino, nei modi di legge, la qualità di mutilato o invalido del Regio esercito e della Regia marina o quella di ex combatente ai sensi della lettera *a*) dell'art. 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153.

Gli avventizi suddetti, senza esperimento di concorso, saranno nominati nel grado iniziale del rispettivo gruppo, sempre che abbiano compiuto almeno due anni di servizio in uffici dipendenti dall'Amministrazione civile dell'interno e siano riconosciuti dal Ministro per l'interno particolarmente meritevoli per capacità, operosità, diligenza e disciplina.

La graduatoria dei prescelti sarà stabilita dal Ministro per l'interno per ordine di merito; a parità di merito, con le norme stabilite dall'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 26.

Ove con le nomine fatte ai sensi del precedente articolo non siano stati coperti i posti di cui all'articolo successivo, potranno conseguire la nomina in ruolo, sempre che forniti dei prescritti titoli di studio, i seguenti personali avventizi, considerando come tali anche quelli nominati dopo l'armistizio a posti di ruolo, secondo le norme della cessata Amministrazione austriaca e con assunzioni di carattere provvisorio:

a) le vedove di guerra che non abbiano contratto nuovo matrimonio, nonchè gli orfani di guerra e le sorelle nubili dei caduti in guerra che siano unico sostegno di famiglia;

b) le vedove non passate a seconde nozze e le orfane non coniugate di impiegati ed agenti morti in attività di servizio o per causa di servizio o che non abbiano diritto a pensione;

c) gli avventizi che, a giudizio insindacabile del Ministro per l'interno, si siano particolarmente segnalati per capacità, diligenza e zelo nell'adempimento dei propri doveri, ed abbiano altresì dimostrato di possedere in misura notevole la capacità specifica necessaria per l'esercizio delle attribuzioni loro affidate.

Le nomine seguiranno con le modalità di cui all'articolo precedente.

La graduatoria sarà fatta in conformità al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 25.

Art. 27.

Il numero dei posti da riservare nel ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'interno agli avventizi di cui agli articoli 25 e 26 è il seguente:

Gruppo *A*, grado 11°, posti 17;
Gruppo *B*, grado 11°, posti 12;
Gruppo *C*, grado 13°, posti 15.

Art. 28.

Gli avventizi assunti nel ruolo organico dell'Amministrazione civile dell'interno, ai sensi degli articoli 25 e 26 del presente decreto, saranno esonerati dal servizio di prova di cui all'articolo 25 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Ai predetti avventizi è riconosciuta la precedenza sui vincitori dei concorsi banditi nella prima applicazione delle norme contenute nel R decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La disposizione del primo comma trova applicazione anche nei riguardi degli avventizi subalterni, per i quali concorrano i requisiti di cui ai commi 1° e 2° dell'articolo 25 del presente decreto.

Art. 29.

Il personale avventizio, considerando come tale anche quello nominato dopo l'armistizio a posti di ruolo, secondo le norme della cessata Amministrazione austriaca e con assunzioni di carattere provvisorio, che, pur essendo stato mantenuto in servizio perchè riconosciuto in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a, b, c,* e *d* dell'art. 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, non sarà sistemato in ruolo con le disposizioni contenute nei precedenti articoli, verrà confermato in servizio senza alcun diritto alla stabilità del posto o a trattamento di quiescenza.

La conferma in servizio di detto personale avrà luogo per un numero massimo di 69 impiegati di ordine e di 20 uscieri, con decorrenza dal 1° luglio 1924, mediante contratto a termine della durata di un anno, eventualmente rinnovabile.

Le ulteriori norme necessarie per regolare la forma e le condizioni d'impiego del personale di cui al presente articolo, nonchè quelle relative alle mansioni cui potrà essere applicato, saranno determinate con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, che regolano l'assunzione definitiva a posti di ruolo del personale avventizio assunto per i servizi dei territori annessi, sono applicabili anche nei confronti del personale confermato in servizio mediante contratto a termine.

A decorrere dal 1° luglio 1924 cesseranno di aver vigore, per quanto concerne l'Amministrazione civile dell'interno, le disposizioni della cessata Amministrazione austriaca, nonchè tutte quelle altre di carattere provvisorio che regolano tuttora lo stato giuridico ed economico del personale avventizio dei territori annessi.

Art. 30.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione civile dell'interno, in servizio al 1° gennaio 1924, come da elenchi approvati con decreto di detta data dal Ministro per l'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 36. — GRANATA.

TABELLA *A*.

AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Carriera amministrativa.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
7° Consigliere di 1ª classe	5
8° Consigliere di 2ª classe	9
9° Primi segretari	13
10° Segretari	36
11° Vice segretari	

Carriera di ragioneria.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	1
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	2
9°	Primi ragionieri	8
10°	Ragionieri	18
11°	Vice ragionieri	
		29

Personale d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
10°	Primi archivisti	2
11°	Archivisti	54
12°	Applicati	70
13°	Alunni d'ordine	18
		144

Personale subalterno.

	Numero dei posti
Uscieri capi	2
Uscieri	39
	41

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

TABELLA *B*.

PROPORZIONE DA SEGUIRE PER LE PROMOZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DELLA CESSATA AMMINISTRAZIONE POLITICA AUSTRIACA.

(Art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440).

GRUPPO	Per la prima applicazione della tabella	Per la seconda applicazione della tabella
A		
Dal grado ottavo al settimo	29 – 1	30 – 1
Dal grado nono all'ottavo	18 – 1	17 – 1
Dal grado decimo al nono	10 – 1	—
B		
Dal grado ottavo al settimo	36 – 1	—
Dal grado nono all'ottavo	34 – 1	35 – 1
Dal grado decimo al nono	17 – 1	16 – 1
C		
Dal grado undecimo al decimo	5 – 1	4 – 1
Dal grado dodicesimo all'undecimo	6 – 1	7 – 1
Dal grado tredicesimo al dodicesimo	5 – 1	6 – 1
Personale subalterno		
Da usciere a usciere capo	7 – 1	6 – 1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 860.

REGIO DECRETO 4 maggio 1924, n. 857.

Estensione alla città di Fiume di leggi e decreti riguardanti la circolazione cartacea, il collocamento nel Regno di titoli esteri, l'impianto in Italia di succursali di banche estere, le partecipazioni finanziarie all'estero e il commercio dei cambi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, che annette la città di Fiume al Regno d'Italia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' estesa alla città di Fiume la legge (testo unico) 28 aprile 1910, n. 204, sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, nonchè tutte le altre disposizioni vigenti nel Regno riguardanti gli istituti di emissione la circolazione dei biglietti di banca e il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

Art. 2.

Sono inoltre estesi alla città di Fiume:

1° Il decreto Luogotenenziale 11 dicembre 1917, n. 1955, concernete il collocamento nel Regno di titoli esteri di prima emissione;

2° I Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1620, e 20 febbraio 1921, n. 483, relativi all'impianto di sedi e succursali di banche straniere in Italia;

3° Il R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, concernente le operazioni di prestito all'estero e di partecipazione finanziaria all'estero, ed il R. decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1335, concernente la cessione a stranieri di aziende, partecipazioni finanziarie ed altre interessenze in imprese estere;

4° Il R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 737, concernente la materia dei cambi.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 30. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 861.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 867.

Semplificazione della procedura per l'accertamento e la definizione delle contravvenzioni ai regolamenti municipali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la opportunità di semplificare la procedura per l'accertamento e la definizione delle contravvenzioni ai regolamenti municipali e per la esecuzione delle eventuali condanne;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i verbali di accertamento di semplici contravvenzioni ai regolamenti locali è soppresso l'obbligo dell'asseverazione con giuramento dinanzi al sindaco, stabilito dall'art. 227 della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 71 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 2.

La conciliazione amministrativa della contravvenzione può essere eseguita, da parte del contravventore, mediante pagamento di una somma fissa in mano dell'agente o del funzionario che abbia accertato la contravvenzione.
Del pagamento eseguito deve essere rilasciata, dall'agente o funzionario, ricevuta distaccata da apposito bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco e di cui gli agenti ed i funzionari incaricati dell'accertamento delle contravvenzioni debbono essere provvisti.
La misura della somma fissa da pagarsi in via di conciliazione amministrativa in mano del verbalizzante per ciascuna specie di contravvenzione è stabilita con ordinanza della Giunta comunale, la quale può anche disporre che talune determinate contravvenzioni sieno escluse da tale forma di conciliazione amministrativa.
L'ordinanza della Giunta municipale deve essere pubblicata nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale.
La conciliazione amministrativa nei modi stabiliti dal presente articolo non è ammessa qualora esista una parte lesa dal fatto. In tale ipotesi il contravventore e la parte lesa debbono essere invitati a comparire dinanzi al sindaco o ad un suo delegato, in un giorno determinato, per il tentativo di conciliazione a termini dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e dell'articolo 72 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 3.

Nel caso in cui la contravvenzione sia contestata personalmente ed il contravventore non addivenga alla conciliazione a norma del 1° comma dell'articolo precedente, o nel caso in cui si tratti di contravvenzione per la quale è esclusa tale forma di conciliazione amministrativa, sempre che la contravvenzione sia contestata personalmente, il verbale di contestazione, tiene luogo dell'invito al contravventore a comparire dinanzi al sindaco, o ad un suo delegato, per la conciliazione.
Il termine per comparire dinanzi al sindaco o ad un suo delegato è di giorni 15 da quello del giorno in cui è contestata la contravvenzione.
L'obbligo della notificazione dell'invito a comparire dinanzi al sindaco o ad un suo delegato, rimane fermo nel caso in cui la contravvenzione non sia stata contestata personalmente.
Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Art. 4.

Decorsi giorni 15 da quello della contestazione della contravvenzione nella ipotesi di cui al primo comma o da quello della notificazione dell'invito a comparire dinanzi al sindaco nella ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo precedente, qualora non sia intervenuta conciliazione amministrativa, il verbale di contravvenzione è trasmesso, a cura del sindaco, al pretore del mandamento per il procedimento penale.

Art. 5.

Il pretore, qualora ritenga di dovere pronunciare condanna, provvede mediante decreto penale anche nel caso in cui la contravvenzione importi la pena dell'arresto non oltre però i limiti di cui all'art. 226 della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 febbraio 1915, n. 148.
La procedura per decreto e l'eventuale opposizione rimangono regolate dal Codice di procedura penale.
Il decreto di condanna è però notificato con contemporaneo precetto a pagare la pena pecuniaria inflitta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione e con avvertimento che, decorso inutilmente il termine per la opposizione, il precetto rimane efficace ad ogni effetto di legge.
Per la notifica del decreto e contemporaneo precetto è dovuto un solo diritto a norma delle tariffe per gli ufficiali giudiziari.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno 1° agosto 1924 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 55. — CASATI.

Numero di pubblicazione 862.

REGIO DECRETO 11 maggio 1924, n. 860.

Approvazione della convenzione 5 maggio 1924 per la concessione della ferrovia Roma-Ostia Nuova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato col Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; il Nostro decreto 3 aprile 1921, n. 622; e i decreti-legge 31 agosto 1921, n. 1222, e 6 febbraio 1923, n. 1431;
Visti i decreti legislativi 18 marzo 1923, n. 845; 24 settembre 1923, n. 2178, e 31 dicembre 1923, n. 3116;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 5 maggio 1924 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato e i legali rappresentanti della Società elettro-ferroviaria italiana, anonima con sede in Roma, per la concessione del completamento e dell'esercizio della ferrovia Roma-Ostia Nuova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 33. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 863.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1924, n. 868.

Istituzione del Consiglio di amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'Amministrazione delle ferrovie dello Stato presiede il Ministro per le comunicazioni assistito da un Consiglio di amministrazione e coadiuvato da un direttore generale.

I consiglieri d'amministrazione ed il direttore generale sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, e non possono essere rimossi nè sospesi dall'ufficio che con decreto Reale motivato su proposta dello stesso Ministro per le comunicazioni e udito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il Consiglio d'amministrazione è presieduto dal Ministro per le comunicazioni, o per sua delegazione, dal Sottosegretario di Stato ed è composto di 10 consiglieri, e cioè:

a) del direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

b) di due scelti nel personale delle Ferrovie dello Stato;

c) di tre funzionari dello Stato, dei quali uno in rappresentanza del Ministero delle finanze, uno dell'Avvocatura generale erariale ed il terzo in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

d) di quattro scelti fra i cittadini, non funzionari, che abbiano dato prova di alta capacità tecnica ed amministrativa.

I consiglieri di cui ai punti *b*), *c*) durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Gli altri del punto *d*) durano in carica 6 anni e non possono essere riconfermati; però dopo il 1° triennio si rinnovano per la metà mediante sorteggio e, quando la nomina sia avvenuta nel corso dell'anno, la sua decorrenza è prorogata al 1° gennaio successivo alla data della nomina stessa.

Tranne i consiglieri appartenenti al personale ferroviario, che continueranno nel loro ufficio, gli altri funzionari, all'atto della nomina, cessano di appartenere alle rispettive Amministrazioni, ma il tempo trascorso nel nuovo ufficio è computato, per gli effetti della legge sugli avanzamenti e sulle pensioni.

Al Consiglio di amministrazione è aggregato un segretario, da nominarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni, scelto fra i funzionari dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 3.

Il direttore generale di cui al precedente articolo 1 è classificato nel grado terzo dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato approvato con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

E' in facoltà del Ministro per le comunicazioni di proporre la nomina per decreto Reale di non più di due vice-direttori generali o direttori aggiunti i quali coadiuveranno il direttore generale e lo sostituiranno in caso di assenza o di impedimento; essi saranno classificati pure al grado terzo dell'ordinamento gerarchico suddetto.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni e di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le indennità del direttore generale, dei consiglieri di amministrazione e quelle dei vice direttori generali o direttori aggiunti.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione dovrà riunirsi, normalmente, due volte la settimana, e straordinariamente ogni qualvolta il Ministro riterrà opportuno convocarlo.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno cinque consiglieri, oltre a chi lo presiede, e per la validità dei pareri, la maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevarrà quello di chi presiede il Consiglio.

Art. 5.

E' incompatibile con la carica di membro del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato soltanto quella di amministratore o consulente di altre imprese di trasporto o di società o ditte, che abbiano convenzioni con le Ferrovie dello Stato per trasporti, somministrazioni o lavori. Rimane pertanto abrogato il disposto dell'art. 75 del R. decreto 28 giugno 1912, n. 728.

L'ufficio di direttore generale è incompatibile con quello di deputato al Parlamento e con qualunque altra carica elettiva.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione per le ferrovie dello Stato dovrà essere sentito sulle seguenti materie:

1° Norme dei singoli servizi e le relative modificazioni;

2° Progetto di bilancio preventivo, proposte di variazioni in corso di esercizio e progetto di conto consuntivo;

3° Ripartizione, in relazione ai bisogni dei diversi servizi, dei fondi stanziati in bilancio e autorizzati con leggi speciali;

4° Progetti per lavori sulle linee e dipendenze per provviste d'importo superiore a L. 200,000;

5° Contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata di importo superiore a L. 200,000 e quelli a trattativa privata d'importo superiore a L. 50,000;

6° Istituzione di liti attive e transazioni, quando il valore dell'oggetto controverso o transatto superi L. 75,000;

7° Convenzioni per concessioni di binari di raccordo fatta eccezione per quelle di cui al comma *h*) del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 598; convenzioni per scambi e nolo di materiale mobile, per uso di stazioni comuni e per servizi cumulativi e di corrispondenza con altre ferrovie ed imprese di trasporti terrestri, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei, nonchè convenzioni per abbuoni sulle tariffe vincolate a speciali condizioni;

8° Convenzioni per servitù temporanea, vendite e permute di relitti di terreno e altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario, previo il *nulla osta* dell'Amministrazione demaniale, quando il valore della parte da cedersi superi le L. 40,000;

9° Proposte di piante organiche e di norme riguardanti il personale;

10° Promozioni al grado 1° delle tabelle di classificazione di cui al R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651 e provvedimenti riguardanti i funzionari di grado superiore al 2° delle precitate tabelle di classificazione;

11° Ricorsi del personale nei limiti e con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento;

12° Gratificazioni e sussidi al personale quando, secondo il regolamento, eccedono i limiti di competenza del direttore generale;

13° Norme relative ad anticipazioni di stipendio o paga al personale;

14° Trattamento del trasporto di cui al R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641. Oltre che nei suindicati casi il Ministro dovrà sentire il parere del Consiglio d'amministrazione sugli altri affari già deferiti al Consiglio dalle leggi 7 luglio 1907, n. 429; 9 luglio 1908, n. 118; 25 giugno 1909, numero 372, modificate dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, e successive, nonchè dalla legge 19 giugno 1923, n. 641.

A richiesta del Ministro, il Consiglio darà il parere su ogni altro argomento che interessi il buon andamento della Amministrazione e del servizio ferroviario.

Art. 7.

Per lo studio delle questioni di speciale importanza il Consiglio potrà nominare, nel suo seno, particolari commissioni. Su ogni argomento da trattarsi riferirà un consigliere, di volta in volta incaricato dal presidente.

Art. 8.

Il direttore generale, presenta al Ministro per le comunicazioni, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'azienda durante il precedente anno finanziario nella quale sia data ragione dei contratti importanti stipulati e delle deliberazioni in materia di condzioni di trasporto e di tariffe e siano posti in evidenza i prodotti e le spese, ed indicate le modificazioni che lo studio e l'esperienza suggeriscano di apportare all'azienda stessa.

Art. 9.

L'art. 10 del R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, che determina i poteri e le facoltà del direttore generale, fermo restando quanto è disposto per le lettere *d*) ed *h*) dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, è modificato nei punti seguenti:

comma *b*) abrogato;
comma *c*) abrogato;
comma *f*) di approvare i contratti ad asta pubblica e licitazione privata d'importo fino a L. 200,000 e quelli a trattativa privata di importo fino a L. 50,000 ed eccedenti le competenze dei capi compartimento.

Le attribuzioni ed i poteri relativi alla gestione dei mutui a favore delle Cooperative edilizie ferroviarie, devoluti al Commissario straordinario col R. decreto 18 marzo 1923, n. 641, sono restituiti al direttore generale.

Nei casi nei quali la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, prescrive la delibera o il parere conforme o favorevole del Consiglio di amministrazione, è richiesto solamente il parere.

Art. 10.

Fatta eccezione per quanto riguarda il servizio delle nuove costruzioni ferroviarie di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596, sono devoluti, ad ogni effetto, al Ministro per le comunicazioni tutti gli altri poteri e facoltà riflettenti l'Amministrazione ferroviaria che per la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata con R. decreto 28 giugno 1912, n. 728 e con successive disposizioni, erano di spettanza del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 11.

Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'urgenza e della indifferibilità dei lavori occorrenti sulle Ferrovie esercitate dallo Stato e di cui all'art. 76 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dall'art. 1 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2119, il voto favorevole del Consiglio d'amministrazione sui relativi progetti di lavori, equivale all'approvazione dei progetti stessi.

Art. 12.

La dichiarazione di pubblica utilità per le condutture di impianti elettrici, le quali attraversino ferrovie, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o che a queste linee si avvicinino, sarà fatta dal Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le comunicazioni.

Art. 13.

A deroga dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 326, i componenti della Commissione incaricata di esaminare o proporre le norme relative alla protezione dei passaggi a livello incustoditi saranno nominati dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le comunicazioni.

Le norme suddette saranno emanate con decreto Reale su proposta dei due Ministri interessati.

Art. 14.

Nelle vertenze che interessano le Ferrovie dello Stato e che sono di competenza delle magistrature giudiziarie ed amministrative residenti a Roma, il Ministero delle comunicazioni, ad ogni effetto giuridico verso i terzi, è rappresentato dal Ministro, salvo il disposto dell'art. 872 del Codice di commercio.

La rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, salvo il disposto del predetto art. 872, spetta ai capi dei compartimenti o delegazioni nelle cause che interessano le Ferrovie dello Stato e che sono di competenza delle magistrature giudiziarie ed amministrative residenti nel territorio a tal fine assegnato a ciascun compartimento o delegazione.

Art. 15.

Ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estesi:

a) il titolo V della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

b) la legge 30 giugno 1906, n. 272, contenente disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate.

La legge austriaca 5 marzo 1869, B. L. I. n. 27 sulle responsabilità delle imprese di strade ferrate per le lesioni corporali e la morte di persone cagionate da accidenti seguiti sulle strade ferrate è abrogata.

Art. 16.

Sono mantenuti in vigore in quanto non siano modificati o comunque incompatibili con le disposizioni del presente decreto le leggi e i decreti concernenti l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Art. 17.

Con decreti Reali su proposta del Ministro per le comunicazioni potranno essere emanate tutte le norme occorrenti per la esecuzione del presente decreto e per il suo coordinamento con le disposizioni preesistenti e rimaste in vigore dopo la soppressione del Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato.

Art. 18.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 53. — CASATI.

Numero di pubblicazione 864.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 870.

Promozione degli ufficiali della Regia marina fuori quadro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2351, convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 815, riguardante i ruoli organici degli ufficiali della Regia marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli ufficiali fuori quadro della Regia marina di cui al penultimo comma dell'art. 3 del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2351, convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 815, sono promossi quando risultino primi inscritti nei rispettivi quadri di avanzamento, prescindendo dall'esistenza o meno di vacanze nei gradi superiori. Essi sono mantenuti fuori quadro nel ruolo del nuovo grado ad essi conferito. Le vacanze che si formano nel ruolo degli ufficiali così promossi non sono coperte.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1924 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 54. — CASATI.

Numero di pubblicazione 865.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 794.

Classificazione in prima categoria delle opere di bonifica dell'Arsa.

N. 794. R. decreto 9 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono classificate in 1ª categoria, a termini dell'art. 5 del testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195, le opere di bonifica dell'Arsa.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1924.

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1924.

Scioglimento delle amministrazioni di alcune Opere pie di Zibello.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la proposta formulata dal Prefetto di Parma per lo scioglimento delle amministrazioni dell'Ospedale civile Dagnini, dell'Asilo infantile Paredi, dell'Ospedaletto Amor di Dio ed istituti raggruppati in Zibello, nell'intento di facilitare le riforme necessarie per la sistemazione della pubblica beneficenza nel detto Comune;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Sono dichiarate sciolte le amministrazioni dell'Ospedale civile Dagnini, dell'Asilo infantile Paredi e dell'Ospedaletto Amor di Dio ed istituzioni da questo dipendenti, nel comune di Zibello.

La gestione delle anzidette Opere pie è affidata a una Commissione composta dai signori Mistura Gaetano fu Pietro, Calda Licinio e Berton Giovanni.

La Commissione dovrà, nel termine di tre mesi, proporre tutte le riforme che riterrà opportune negli statuti, nelle amministrazione e negli scopi delle istituzioni medesime, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e per ridurne le spese di gestione.

Roma, addì 17 maggio 1924.

p. *Il Ministro*: FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 13 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero, durante la 1ª quindicina di luglio 1922.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni di opere complete).		
18957	78098	Sella Aristide	« Un trono per un cuore ». - Operetta in tre atti su libretto (prosa e versi) dello stesso Sella per canto e pianoforte	Sella Aristide	Inedita. — Mai rappresentata.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
18940	78805	Bracco Roberto	« L'internazionale ». - Commedia in un atto compresa nel vol. X del « Teatro di Bracco » e già registrata al n. 70638	Società italiana degli autori - Milano	1919. — Rappresentata la prima volta al « Carignano » di Torino l'8-2-1915.
18941	78006	Detto	« L'amante lontano ». - Dramma in tre atti compreso nel vol. X del « Teatro di Bracco » e già registrato al n. 70638	Detta	1919. — Rappresentata la prima volta al « Nazionale » di Roma il 17-4-1916.
18942	78807	Detto	« La culla ». - Dramma in un atto compreso nel vol. X del « Teatro di Bracco » e già registrato al n. 70638	Detta	1919. — Mai rappresentato.
18943	78808	Detto	« Ll'uocchie cunsacrate ». - Dramma napolitano in un atto compresò nel vol. X « Teatro di Bracco » e già registrato al n. 70638	Detta	1919. — Rappresentato la prima volta al « Mercadante » in Napoli il 17-8-1916.
18948	78033	Colantuoni Alberto	« Fanfulla ». - Tragicommedia in tre atti per la musica di Attilio Parelli. — Libretto	Sonzogno - Casa editrice musicale	28-1-1921. — Mai rappresentata.
18951	78044	D'Amore Bonifacio	« Tutta una giovinezza ». - Dramma in tre atti	D'Amore Bonifacio	Inedito. — Mai rappresentato
18955	78052	Ferri Riccardo	« Petronio e Unica ». - Duetto (versi)	Ferri Riccardo	Recitato la prima volta al « Roma » di Roma il 24-11-1920.
18949	78034	Golisciani E.	« Cleopatra ». - Opera in quattro atti per la musica di Pone Allen (dall'opera omonima di V. Sardou). — Libretto	Sonzogno - Casa editrice musicale	12-2-1921. — Mai rappresentata.
18945	78013	Lavagna Salvatore	« Thâmar »	Lavagna Salvatore	Inedita. — Mai rappresentata.
18937	78000	Morselli Ercole Luigi	« Orione ». - Tragedia in tre atti, 11° migliaio, la prima edizione essendo del 1919	Società italiana degli autori	1920. — Rappresentata la prima volta all' « Argentina » in Roma il 17-5-1920.
18938	78001	Detto	« Glauco ». - Tragedia in tre atti, 11° migliaio, la prima edizione essendo del 1919	Detta	1920. — Rappresentata la prima volta all' « Argentina » in Roma il 30-5-1919.
18946	78017	Nolli Giuseppe	« Vandeana ». - Poema drammatico in tre atti per la musica di Carlo Viscardi. — Libretto	Sonzogno - Casa editrice musicale	22-1-1921. — Mai rappresentata.
18953	78048	Persio Vincenzo	« Vittima ». - Opera drammatica in quattro atti	Persio Vincenzo	Inedita. — Mai rappresentata.

Numero d'iscrizione del registro speciale	Numero d'iscrizione del registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione e prima rappresentazione dell'opera
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
18954	78051	Ferri Riccardo	« Sotto i ponti di Parigi ». - Duetto-canzonetta (versi)	Ferri Riccardo	Inedito. — Recitato la prima volta al Teatro « Roma » in Roma il 3-8-1920.
18956	78057	Monacelli Elio	« Landru ». - Canzone fox-trott su versi di Gigi Pizzirani	Monacelli Elio	Inedita. — Non eseguita.
18947	78030	Puccini Giacomo - Vessella Alessandro	« Inno a Roma » su versi di Salvatori Fausto. - Trascrizione per banda di Alessandro Vessella, con canto « ad libitum »	Vessella Alessandro	1-2-1921. — Eseguito la prima volta a Villa Umberto I a Roma il 21 aprile 1919
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
18936	77999	Vay Armando, in Milano	« Il diavolino nero » ovvero « L'ombra della morte ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1500. — Presentati, pel visto, 250 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Vay Armando (Casa di film)	Inedita. — Mai proiettata.
			V. — Opere coreografiche o mimiche (con o senza musica).		
18952	78047	De Gregorio Diego	« Antoniello Caracciolo, conte di Rosarno, ovvero un atto di giustizia in Castelcapuano ». - Mimodramma in tre parti	De Gregorio Diego	Inedito. — Mai rappresentato.
18944	78010	Galante Ippolito - Novelli Di Marco	« Giuditta ». - Mimodramma in 4 parti e 87 scene	Galante Ippolito - Novelli Di Marco	Id. id
18939	78002	Nulli Edoardo	« Fanfulla da Lodi ». - Mimodramma in 8 parti (dal poema omonimo) in 3 atti dello stesso E. Nulli	Nulli Edoardo	Id. id
18950	78035	Pollone Carlo - Campogalliani Carlo	« La signora dalle miniere ». - Mimodramma in 4 parti, formanti 749 quadri	Pollone Carlo - Campogalliani Carlo	Id. id.

Roma, 3 marzo 1924.

Il direttore: G: DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 129

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 5 giugno 1924.

	Media
Parigi	115 09
Londra	99 46
Svizzera	405 20
Spagna	311 12
Berlino	—
Vienna	0 0325
Praga	67 15
Belgio	101 06
Olanda	8 61
Pesos oro	17 —
Pesos carta	7 48
New-York	23 081
Oro	445 35

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	93 68
	3.50 % » (1902)	86 —
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	101 87
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	92 14

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.